



SPORTELLINO SICUREZZA

La gestione delle emergenze

Cosa prevede il Decreto Legislativo 81/2008

La gestione delle emergenze è una questione spesso sottovalutata perché si tende a minimizzare la probabilità che accada qualcosa di pericoloso e imprevedibile durante il lavoro. Eppure l'esperienza dimostra che eventi emergenziali (per esempio malori o principi di incendio) accadono più spesso di quanto si possa pensare. Essere formati e preparati ad affrontare queste situazioni può fare la differenza ai fini di un esito positivo della situazione critica.

Per illustrare quanto previsto in materia nel D.Lgs 81/2008 può essere utile elencare gli articoli legislativi specifici per, poi, passare alla spiegazione di cosa sia il Piano delle Emergenze, in quali condizioni sia obbligatorio redigerlo e, elemento fondamentale del Piano stesso, come mettere in atto la prova di evacuazione.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO?

(Articolo 43 - Disposizioni generali)

1. Il datore di lavoro (ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18 comma 1, lettera t):
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).... *(sono i lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza);*
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
 - e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di at-

CGIL



n.1 febbraio '19

CAUTION

CAUTION

trezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

QUALI SANZIONI PENALI?

A carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni:

- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro art. 43, co. 1, lett. a), b), c) ed e);
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro art. 43, co. 1, lett. d) ed e-bis);
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro art. 43, co. 4.

A carico dei lavoratori c'è l'arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [art. 59, co. 1, lett. a)] nel caso in cui rifiutino, senza giustificato motivo, la designazione nel ruolo di addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

I DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO (ARTICOLO 44)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

IL PRIMO SOCCORSO (ARTICOLO 45)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro art. 45, co. 1

CHI È L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO?

È una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore. La sua formazione ha una validità triennale e la durata del corso varia da 12 a 16 ore in base al numero di lavoratori in azienda, tipologia di attività svolte e fattori di rischio, in particolare:

1. **Aziende del Gruppo A** (corso base durata 16 ore, aggiornamento triennale durata 6 ore):

- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica;
- centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo;

- aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
 - aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
 - aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
- 2. Aziende del Gruppo B** (corso base durata 12 ore, aggiornamento triennale durata 4 ore):
- aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- 3. Aziende del Gruppo C** (corso base durata 12 ore, aggiornamento triennale durata 4 ore):
- aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Inoltre, nelle **aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B**, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- **cassetta di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15 luglio 2003;
- un **mezzo di comunicazione** idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

Mentre nelle aziende o unità produttive di **gruppo C**, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- **pacchetto di medicazione**, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15 luglio 2003;
- un **mezzo di comunicazione** idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

SOTTOLINEIAMO che le attrezzature e i presidi devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile!

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI (ARTICOLO 46)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell'Interno, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti (...).

4. Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998**.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con Decreto del Ministro dell'Interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una **specificata attività di assistenza alle aziende**. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l'espletamento dell'attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

LE SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro, per la violazione del comma 2 di questo articolo, riportato qui sopra (Art. 46, co. 2)

ATTENZIONE: la formazione per gli addetti alla **prevenzione incendi prevede un corso della durata di 4 ore per le aziende a rischio incendio basso, 8 ore per quelle a rischio medio e 16 ore per quelle a rischio alto.** Attualmente la formazione conseguita non ha una scadenza.

IL PIANO DELLE EMERGENZE: COS'È E CHI È OBBLIGATO A DOTARSENE

La normativa vigente a cui fare riferimento in materia di gestione delle emergenze è il **Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998.**

Il Decreto prevede che **tutti** i datori di lavoro provvedano all'adozione di misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio in azienda (a titolo di esempio ricordiamo la presenza di estintori regolarmente collaudati e vie di fuga sgombre...).

Oltre a questo, per tutte le aziende che occupano dai 10 dipendenti in su e per tutte quelle che per tipologia di attività sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), vige anche l'obbligo di redigere il **Piano delle Emergenze** il quale deve contenere le modalità di effettuazione della **Prova di Evacuazione** da attuare almeno una volta all'anno! Lo svolgimento della Prova di Evacuazione va sempre verbalizzato e ha contenuti molto precisi, indicati al punto 7.4 dell'Allegato VII del D.M. 10 marzo 1998, come ad esempio:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare (ove presenti) le porte resistenti al fuoco;
- identificare la posizione in azienda dei dispositivi di allarme;
- individuare l'ubicazione delle diverse attrezzature di spegnimento.

La Prova di Evacuazione deve essere condotta dal RSPP, coadiuvato dai membri della Squadra di Emergenza che solitamente è costituita dai lavoratori addetti all'antincendio e da quelli addetti al Primo Soccorso in virtù della formazione già acquisita.

La mancata effettuazione di questa prova, nelle due casistiche viste prima in cui è obbligatoria, comporta sanzioni di tipo penale per il datore di lavoro inadempiente che rischia l'arresto da 2 a 4 mesi oppure ammende variabili da 1.315€ a 5.699€.

ATTENZIONE: il Piano delle Emergenze costituisce parte integrante del DVR, quindi il **Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza** deve essere obbligatoriamente consultato in merito alla sua redazione e gestione!

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

SPORTELLO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: LUIGI VOLPI, RLST

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it